



**Comune di Faenza**

**Settore Territorio**

---

---

**PIANO GENERALE  
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI  
E DEGLI IMPIANTI PER LE  
PUBBLICHE AFFISSIONI.**

**- ADEGUAMENTO 2012 -**

---

---

---

**Sindaco**

Giovanni Malpezzi

**Assessore Urbanistica e politiche territoriali**

Matteo Mammini

**Assessore Bilancio**

Claudia Zivieri

**Dirigente Settore Territorio**

Arch. Ennio Nonni

**Elaborazione**

Arch. Silvia Laghi

---



INDICE:

**Capo I – Criteri generali**

Art. 1 – Oggetto e campo di applicazione

Art. 2 – Suddivisione del territorio comunale

**Capo II – Classificazione e definizione dei mezzi pubblicitari e degli impianti di pubblicità e propaganda**

Art. 3 – Definizioni

3.1 Insegne

3.2 Cartelli

3.3 Striscioni, locandine, stendardi

3.4 Bacheche

3.5 Segni orizzontali reclamistici

3.6 Impianti di pubblicità e propaganda

3.7 Impianto pubblicitario di servizio

3.8 Segnaletica direzionale di territorio

Art. 4 – Particolari forme di pubblicità

**Capo III – Disciplina dei principali mezzi ed impianti pubblicitari**

Art. 5 – Caratteristica delle insegne di esercizio

Art. 6 – Caratteristica degli impianti per le pubbliche affissioni

Art. 7 – Caratteristica degli impianti per il sistema informativo pubblicitario

Art. 8 – Caratteristica degli impianti per la segnaletica pubblica e privata

Art. 9 – Caratteristica degli impianti a messaggio variabile.

**Capo IV – Disciplina particolare di mezzi ed impianti pubblicitari**

Art. 10 – Caratteristica dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari

Art. 11 – Caratteristica della pubblicità su tende

Art. 12 – Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà nel centro abitato

Art. 13 – Pubblicità itinerante

Art. 14 – Vigilanza

Art. 15 – Rimozione

**Piani di settore allegati:**

**1 – Piano delle pubbliche affissioni;**

**2 – Piano del sistema informativo pubblicitario;**

**3 – Piano della segnaletica pubblica e privata;**

**4 – Piano degli impianti a messaggio variabile.**



## **Capo I - Criteri generali**

### **Art.1 - Oggetto e campo di applicazione.**

Le presenti norme si applicano in tutto il territorio comunale e riguardano i mezzi pubblicitari e gli impianti di pubblicità e propaganda, collocati lungo le strade o in vista di esse, sulla base delle disposizioni di carattere generale del Nuovo Codice della Strada (NCS) e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione.

### **Art . 2 - Suddivisione del territorio comunale.**

1. Ai fini del presente Regolamento, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

- Centro storico: così come individuato dal perimetro della zona omogenea "A" del PRG '96, vigente;
- Centro abitato: individuato ai sensi dell'art. 4 del N.C.S., di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 2323/9985 del 23.11.1993;
- Forese: tutte le zone non comprese nelle precedenti.

## **Capo II - Classificazione e definizione dei mezzi pubblicitari e degli impianti di pubblicità e propaganda.**

### **Art. 3 - Definizioni**

Si definiscono mezzi pubblicitari :

insegne;  
cartelli;  
striscioni, locandine, stendardi;  
bacheche  
segni orizzontali reclamistici;  
impianti di pubblicità o propaganda;  
impianto pubblicitario di servizio;  
segnaletica direzionale di territorio

### **3.1 Insegne.**

Si definisce “insegna” (di esercizio), la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell’attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce riflessa.

### **3.2 Cartelli.**

Si definisce “cartello”, un manufatto bidimensionale, supportato da un’idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente, sia mediante sovrapposizioni di altri elementi, quali manifesti ed adesivi. Può essere luminoso, sia per luce propria che per luce indiretta.

### **3.3 Striscioni, locandine, standardi.**

Si definisce “striscione, locandina, standardo”, l’elemento bidimensionale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o, comunque, non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posta sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

### **3.4 Bacheche. (Allegati grafici)**

Le bacheche sono costituite da vetrinette con frontale apribile, installate a muro o collocate su palo, destinate all’esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa, informazioni cinematografiche e di spettacolo, alla diffusione di informazioni o propaganda dell’attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all’esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi.

In Centro Storico sono consentite solo in casi eccezionali e con superficie espositiva coincidente con le dimensioni di cui ai modelli B2 e B3, riportati negli Allegati grafici successivi.

Per la restante parte del territorio comunale, le dimensioni sono quelle del modello B1, riportato nell’allegato grafico.

### **3.5 Segni orizzontali reclamistici.**

Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

### **3.6 Impianti di pubblicità o propaganda.**

Si definisce “Impianto di pubblicità o propaganda” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile nè come insegna di esercizio, nè come preinsegna, nè come cartello, nè come striscione, locandina o stendardo, nè come segno orizzontale reclamistico, nè come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

### **3.7 Impianto pubblicitario di servizio.**

Si definisce “Impianto pubblicitario di servizio”, qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’ambito dell’arredo urbano e stradale, (fermate bus, pensiline, transenne pedonali, cestini, panchine, orologi, rastrelliere pubbliche per biciclette, o simili ) recante uno spazio pubblicitario.

### **3.8 Segnaletica direzionale di territorio.**

Le indicazioni di questa categoria si suddividono nelle seguenti tipologie, espresse in modo sintetico:

- a) turistiche;
- b) industriali, artigianali, commerciali;
- c) alberghiere;
- d) territoriali;
- e) di luoghi di pubblico interesse.

## **Art. 4 - Particolari forme di pubblicità.**

1. La pubblicità fonica è definita nelle forme di cui all’art. 21 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta comunale sulla pubblicità e disciplinata dal DL 16/09/96 n°610, art.49, che modifica il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del NCS.
2. Il volantaggio a carattere commerciale è vietato in luoghi pubblici, ai sensi dell’Ordinanza Comunale n°Prot. 680 del 29/01/87. E’ altresì consentito il

volantinaggio da parte di associazioni senza scopo di lucro, a carattere sociale e/o culturale.

3. La pubblicità sui veicoli è definita dall'art. 19 del Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità, dal D. Lgs. 30/04/92 n° 285 e successive modifiche e integrazioni e dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.

### **Capo III - Disciplina dei principali mezzi ed impianti pubblicitari.**

#### **Art. 5 - Caratteristica delle insegne di esercizio.**

Per la disciplina delle insegne di esercizio, in attesa di uno specifico piano di settore, valgono le norme del Codice della Strada, con le seguenti eccezioni:

- Nella zona omogenea A è vietata l'installazione di qualsiasi insegna a bandiera o comunque sporgente dal filo dei fabbricati esistenti oltre i cm 10. Le insegne dei negozi devono essere posizionate di norme nel vano porta insegne e comunque entro lo spazio delimitato dalla vetrina, salvo deroga per casi particolari ad uso collettivo da autorizzare da parte della Giunta municipale.
- nelle zone di pertinenza di edifici di valore e nelle zone residenziali consolidate, zone a verde privato, zone agricole di tutela, le insegne vanno poste sul fabbricato (con esclusione di soluzioni a bandiera) e devono essere, per la qualità del materiale, la dimensione e la collocazione, in rapporto armonico con questo; stessa norma si applica anche in tutte le aree e gli edifici posti nelle vicinanze degli assi viari di accesso alla città; in questi ambiti, in cui va curata in modo particolare la qualità architettonica, l'insegna deve essere progettata unitamente ai fabbricati.
- Di norma vanno sempre preferite soluzioni sopra-porta o in vano portinsegna.

#### **Art. 6 - Caratteristica degli impianti per le pubbliche affissioni.**

Si rimanda allo specifico PIANO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

#### **Art. 7 - Caratteristica degli impianti per il Sistema Informativo Pubblicitario**

Si rimanda allo specifico PIANO PER IL SISTEMA INFORMATIVO PUBBLICITARIO.

#### **Art. 8 - Caratteristica degli impianti per la Segnaletica pubblica e privata.**

Si rimanda allo specifico PIANO DELLA SEGNALETICA PUBBLICA E PRIVATA.

### **Art. 9 - Caratteristica degli impianti a messaggio variabile.**

Si rimanda allo specifico PIANO DEGLI IMPIANTI A MESSAGGIO VARIABILE.

## ***Capo IV - Disciplina particolare di mezzi ed impianti pubblicitari***

### **Art. 10 - Caratteristica dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari.**

I cartelli e i mezzi pubblicitari sono ammessi unicamente nell'area in cui ha sede l'attività.

In alcuni punti del Centro Storico contraddistinti da particolare valore storico-monumentale, la segnaletica di cui al precedente comma può essere sostituita da manufatti in materiale ceramico di dimensioni, colori e fattura che andranno concordati preventivamente con l'Ufficio Tecnico competente.

Nel Centro Abitato, per ogni attività, potranno essere installati due cartelli delle dimensioni massime pari a mq. 6 ognuno. Le dimensioni dovranno però, essere compatibili con l'edificio e il contesto in cui viene previsto e a tal fine potrà essere installato, solo previo parere estetico conforme dell'Ufficio Tecnico, che potrà ridefinirne in riduzione le dimensioni. Per esigenze particolari, da definire anche in rapporto dimensionale con l'edificio e il contesto ambientale in cui viene previsto, è consentita l'installazione di un cartello unico di mq. 12 che potrà essere installato, solo previo parere estetico conforme dell'Ufficio Tecnico, che potrà ridefinirne in riduzione le dimensioni. Tale dimensione rappresenta comunque un limite massimo da non superare.

Nel Forese valgono le disposizioni di cui agli artt. 48/49/50 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada; le dimensioni, dovranno, essere rese compatibili con l'edificio e il contesto in cui viene previsto, e, a tal fine, le installazioni potranno avvenire solo previo parere estetico conforme dell'Ufficio Tecnico, che potrà ridefinirne in riduzione le dimensioni.

Soluzioni diverse di cartelli e altri mezzi pubblicitari, ma facenti parte o inquadrati, in interventi artistici scultorei di qualità, non rientrano nelle casistiche tra quelle sopra delineate, ed i progetti verranno valutati dall'Ufficio Tecnico.

E', comunque, sempre vietata, in tutto il territorio comunale, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, lungo le strade, che non rientrano nei casi previsti dal

presente regolamento. L'installazione di qualsiasi impianto va programmata e progettata in un'ottica di riqualificazione del sito in cui viene concesso l'intervento.

### **10.1 Cartelli pubblicitari in aree private a parcheggio.**

Fermo restando quanto scritto al comma precedente e quanto stabilito dalle norme del Codice della Strada, nelle aree destinate a parcheggi privati pertinenziali di grandi dimensioni (superiori a mq. 10.000) di attività commerciali e miste, è consentita l'installazione di cartelli pubblicitari. Le installazioni rimangono di proprietà privata.

Il progetto è subordinato alla approvazione del Settore competente ed al titolo edilizio abilitativo previsto per legge.

### **10.2 Cartelli pubblicitari in aree private a parcheggio di uso pubblico.**

I cartelli pubblicitari possono essere installati anche nei parcheggi privati di uso pubblico di attività commerciali e miste. I cartelli sono affidati in gestione a ditte concessionarie mediante le procedure di affidamento pubblico e divengono di proprietà comunale.

Il progetto di installazione di tali cartelli pubblicitari, che devono essere conformi alle tipologie previste dal presente "Piano", non dovrà incidere negativamente sulla sicurezza, fruibilità ed organizzazione visiva delle aree interessate ed è subordinato alla approvazione del Settore competente e soggetto al rispetto delle norme del Codice della Strada.

I cartelli sono comunque vietati nelle zone omogenee A (Centro storico) nelle zone di pertinenza degli edifici di valore, nelle zone a verde privato ed all'interno delle aree tutelate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004).

### **10.3 Totem.**

Le insegne di esercizio o i cartelli che non siano collocati sui fabbricati, supportati da un'idonea struttura di sostegno, quali "totem" o simili, di seguito chiamati "**totem**" devono essere progettati nel rispetto delle seguenti caratteristiche, fermo restando ogni altro limite e condizione del Codice della Strada:

1. di norma, un totem per ogni attività, da collocare nell'ambito della proprietà privata: nel caso di più attività in un unico edificio, le insegne devono essere concentrate in un unico totem; nel caso in cui più attività confluiscono in un unico accesso, deve essere perseguita la concentrazione delle insegne in un unico totem;
2. Nel caso di impossibilità di collocare i totem in area privata o per ricercare il migliore inserimento nel contesto, l'Amministrazione Comunale può accettare soluzioni su aree pubbliche e specificare eventuali modalità e condizioni per la

migliore collocazione dei totem stessi: in questo caso la manutenzione degli impianti ed ogni altro onere o responsabilità connessa, spetterà al privato attuatore.

3. deve essere perseguita la maggiore distanza possibile dalla sede stradale, comprese controstrade, fasce di sosta e piste ciclabili; tale distanza non deve in ogni caso essere inferiore a tre metri. Dentro i centri abitati, per comprovati motivi, tale distanza può essere ridotta fino al minimo di 1 metro; la misura si effettua dal limite esterno del totem;
4. i totem sono da progettare perseguendo caratteristiche di omogeneità sul territorio: a tal fine si dovrà tenere conto di ogni altra insegna esistente o manufatto che si relazioni significativamente al totem in progetto; le modalità di illuminazione del totem fanno parte integrante del progetto e non dovranno essere mai fonte di inquinamento luminoso; sono vietate le luci variabili/intermittenti/modulate o che generino confusione con la segnaletica stradale.
5. le insegne devono essere bifacciali (quando visibili sui due lati) e di spessore sottile, preferibilmente di forma regolare e piene fino a terra. Non sono ammesse insegne su supporti di tipo precario o posticcio. A livello di indirizzo non sono ammessi totem tridimensionali di disegno non regolare;
6. dovranno essere usati materiali durevoli, non deteriorabili e di qualità (ceramica, acciaio, alluminio e metalli pregiati, legno, vetro, ecc) evitando ferro zincato non verniciato; le caratteristiche delle singole insegne inserite nei totem devono perseguire il massimo grado di omogeneità quanto a materiale, dimensioni, ecc.;
7. a livello di indirizzo, l'altezza dei totem non può superare i 4,50 m fuori dal centro abitato e lungo le strade di accesso alla città; 2 m dentro il centro abitato, fatte salve diverse altezze in relazione al punto 4 e al numero di attività rappresentate;
8. le norme di cui al presente articolo valgono, per quanto applicabili, anche per le insegne su singolo palo; in questo caso però le insegne devono essere di dimensione più contenuta, nell'ordine di 1m x 0.80 e altezza di 3 m da terra misurata dal margine superiore.

## **Art. 11 - Caratteristica della pubblicità su tende.**

In Centro Storico è vietato l'inserimento di qualsiasi scritta o logo pubblicitario sulle tende poste a protezione delle vetrine, ingressi e mostre commerciali.

Fuori Centro Storico, le scritte su tende poste a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali, aggettanti su area pubblica o soggetta a pubblico passaggio, finalizzate (anche) alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, avranno le seguenti caratteristiche:

- lettere con caratteri uguali a quelli eventualmente usati per il logo della ditta e di un'unico colore, scelto tra nero, bianco, grigio, marrone;
- le scritte dovranno localizzarsi sulla superficie frontale inferiore della tenda (sulla mantovana, se esistente); in tutti gli altri casi l'altezza del messaggio, posizionato su di una sola riga, non dovrà superare i cm.20.

## **Art. 12 - Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà nel Centro Abitato.**

Possono essere autorizzati mezzi pubblicitari, quali cartelli pubblicitari stradali e mezzi pubblicitari gonfiabili (sospesi in aria, riempiti con gas leggero o simili), con carattere di provvisorietà, riferiti a manifestazioni ed iniziative temporanee di carattere culturale, sociale e sportivo aperte al pubblico. L'autorizzazione sarà subordinata al rilascio degli eventuali nulla osta da parte degli enti competenti.

La collocazione di tali cartelli e mezzi pubblicitari gonfiabili è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o iniziativa cui si riferisce.

Solo per i cartelli, è consentita l'installazione durante la settimana precedente e le 24 ore successive.

I competenti uffici comunali possono subordinare l'autorizzazione a prescrizioni relative a forme, colori, dimensioni, materiali e modalità di collocazione.

Nell'ambito delle strade del Centro Storico è vietata l'installazione di striscioni, locandine e stendardi, con la sola eccezione di quelle riguardanti manifestazioni pubbliche riferite al territorio faentino, e con esclusione dell'area monumentale della Piazza e delle strade limitrofe, come individuata nella Relazione Illustrativa del PRG vigente. L'installazione è comunque soggetta ad autorizzazione previo parere preventivo della 'Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio', ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 490/99.

### **Art. 13 - Pubblicità itinerante.**

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità itinerante nel territorio comunale, intendendosi, con questa definizione, l'uso di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, corredati da frecce indicative, localizzati in punti tali da creare un itinerario stradale di avvio alla sede di attività.

### **Art. 14 - Vigilanza .**

Gli uffici competenti, per mezzo di funzionari dei servizi, ed agenti del Comando di Polizia Municipale, esercitano il controllo e la vigilanza su tutti gli impianti ed opere, presenti sul territorio comunale, compresi nel presente Piano.

Sono autorizzate, inoltre, a vigilare sul territorio comunale, anche le ditte concessionarie che abbiano indicata tale prerogativa nella relativa Convenzione.

### **Art. 15 - Rimozione .**

Oltre alle sanzioni previste dalla legge, per gli impianti e mezzi pubblicitari in contrasto con il presente piano, è prevista, in via generale, la rimozione a cura e spese della proprietà dell'impianto.

## **Bacheche (mod. B1-B2-B3)**

Caratteristiche tecniche:

- **modello su palo - Centro urbano e forese (B1)**

Struttura portante in tubolare di ferro zincato, con protezione anticorrosiva a mezzo vernici metallo-plastiche, con finitura pigmentata essiccata a forno. Rinforzi antinflessione nella parte inferiore (se necessari), realizzati in scatolato di ferro zincato. Pannelli promozionali in lamiera scatolata, zincata a caldo e verniciata a immersione, profili di tenuta in alluminio elettrocolorato. Bacheche in alluminio elettrocolorato a profilo piatto, con vetro temperato di idoneo spessore.


- **modello a parete - Centro urbano e forese (B2)**

Struttura realizzata con profilo di ferro zincato con protezione anticorrosiva a mezzo vernici metallo-plastiche, con finitura pigmentata essiccata a forno e anta con telaio di ferro zincato (o alluminio) e vetro temperato.


- **modello a parete - Centro storico (B3)**

Consentito solo in casi eccezionali. Struttura realizzata in lamiera scatolata in ferro zincato a caldo, ad alta resistenza a immersione (due mani), colore ghisa e anta con telaio di ferro zincato e vetro temperato.

**BACHECA SU PALO-CENTRO URBANO E FORESE (Mod B1)**



### BACHECA A PARETE (Mod B2)



### BACHECA A PARETE (Mod B3)

